



*Michele PARTIPILO*  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Circolare 11/2020**

## **CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19**

L'art. 64, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" riconosce, **per il 2020**, uno specifico credito d'imposta **a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate** (fino ad un **massimo di € 20.000**) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio da COVID-19.

Il c.d. "Decreto Liquidità" **estende tale agevolazione alle seguenti tipologie di spese:**

1. acquisto di **dispositivi di protezione individuale**, tra i quali, come confermato dall'Agenzia nella Circolare n. 9/E in esame rientrano, a titolo esemplificativo:
  - mascherine chirurgiche / Ffp2 / Ffp3;
  - guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi;
  - tute di protezione e calzari;
2. acquisto / installazione di **altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza** interpersonale quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi.

La stessa Agenzia conferma altresì che tra le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta sono compresi anche i **detergenti mani ed i disinfettanti**.

**N.B.** Ai fini iva Vi rammentiamo che le fatture per le prestazioni di servizi di pulizia sono soggette ad iva con il regime dell'inversione contabile (reverse charge) in base all'art. 17, comma 6, lettera a-ter) del Dpr 633/722, invece le fatture per le prestazioni di sanificazione saranno soggette ad iva normalmente.

Solo sulle fatture di sanificazione è possibile fruire del credito di imposta.

*L'elaborazione dei testi, ancorchè curata con attenzione, non impegna alcuna responsabilità*